



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

L-33 ECONOMIA, MERCATI E ISTITUZIONI

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	3
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	3
ART. 4 PERCORSO FLESSIBILE.....	4
ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE	4
ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	4
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	4
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	4
ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE	5
ART. 11 PROVA FINALE	5

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Economia, Mercati e Istituzioni occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze nelle aree:

- conoscenza della lingua italiana
- conoscenze di cultura generale
- competenze logico-matematiche

Le modalità di verifica sono definite nel punto Modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

b. Modalità di ammissione

Il corso di laurea è a numero programmato in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante prova scritta.

Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo, che consiste nella frequenza di un corso di allineamento di matematica o di altre attività eventualmente attivate allo scopo.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento della prova di idoneità al termine del corso di allineamento di matematica (o delle altre attività eventualmente attivate allo scopo), che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende assolto mediante il superamento di un test OFA.

La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Gli studenti che non riescono ad assolvere l'obbligo formativo aggiuntivo entro il termine suddetto possono iscriversi, nell'anno accademico successivo, al I anno di corso come ripetenti, con il dovere di assolvere l'obbligo formativo aggiuntivo.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo, le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i suddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 10 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede, a richiesta dello studente, la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità. Il tirocinio curriculare è l'esperienza formativa caratterizzata dalla realizzazione di esperienze pratiche e dalla riflessione necessariamente connessa, svolte in strutture esterne all'Ateneo o interne, che permettono l'acquisizione di competenze da parte dello studente coerente con il percorso di studio seguito.

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 11 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio e/o in un colloquio.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel corso di studio stesso.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Pur non richiedendo contributi originali, la prova dovrà esprimere padronanza degli strumenti metodologici e teorici acquisiti durante il corso, nonché la capacità di orientarsi nella bibliografia rilevante per il tema in oggetto.

La prova può consistere, previa autorizzazione del corso di studi, in un rapporto conclusivo relativo all'attività di tirocinio. Tale rapporto deve mettere in relazione l'attività svolta con gli strumenti di analisi acquisiti durante il corso.

Il Consiglio di Corso può prevedere l'attribuzione di punteggi bonus che saranno resi noti tramite il portale di Ateneo.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.